

## **I854 - SOFAR/FORNITURA INTEGRATORI ALIMENTARI**

Provvedimento n. 29935

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 dicembre 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-ter;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 29654 del 4 maggio 2021, con il quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di SOFAR S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE, in relazione alle condizioni commerciali relative alle vendite *online* applicate da tale società nei rapporti verticali con la propria rete di distributori;

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287", adottata nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la comunicazione del 15 luglio 2021, con la quale la società SOFAR S.p.A. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90";

VISTA la propria delibera del 3 agosto 2021, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 5 agosto 2021, degli impegni proposti dalla società SOFAR S.p.A. sul sito *Internet* dell'Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LA PARTE**

**1.** SOFAR S.p.A. (di seguito, anche "SOFAR") è una società attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e integratori nutrizionali. La società, che ha sede legale in Italia, vanta una considerevole presenza internazionale, sia diretta, con cinque sedi estere (in Lituania, Romania, Svizzera, Russia e USA), sia indiretta, tramite una rete di distributori. Il prodotto di punta della società è l'integratore alimentare probiotico denominato "Enterolactis Plus 30 cps" (di seguito anche "l'Integratore").

**2.** Il capitale sociale di SOFAR è interamente detenuto da persone fisiche. Nel 2020 la società ha realizzato in Italia un fatturato di circa 100 milioni di euro.

### **II. LA SEGNALAZIONE**

**3.** In data 22 settembre 2020 è pervenuta una segnalazione da parte del titolare di una farmacia, attiva nella vendita dell'Integratore sia tramite negozio fisico sia *online*, che riferiva di presunte condotte anticoncorrenziali messe in atto da SOFAR. La società, in particolare, avrebbe imposto ai rivenditori *online* il rispetto del prezzo al pubblico dalla stessa raccomandato, anche tramite una sistematica attività di monitoraggio dei prezzi di rivendita dell'Integratore praticati su tale canale. Inoltre, SOFAR avrebbe consentito solo ad alcuni rivenditori dalla stessa autorizzati l'utilizzo di piattaforme terze e, in particolare, di Amazon.

La mancata osservanza di tali indicazioni avrebbe causato il blocco delle forniture.

### **III. LE CONDOTTE CONTESTATE**

**4.** In data 4 maggio 2021 l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio nei confronti della società SOFAR, volto ad accertare l'adozione da parte di tale operatore di politiche commerciali restrittive della concorrenza nei rapporti con i propri distributori *online*. In particolare, le condotte contestate consistono: *i*) nell'imposizione di prezzi minimi di rivendita dell'Integratore; *ii*) nella preclusione, o quanto meno nell'autorizzazione con modalità discriminatorie, della possibilità di commercializzare l'Integratore su *Internet* tramite piattaforme terze.

**5.** Nel provvedimento di avvio è stato ipotizzato che tali comportamenti fossero suscettibili di costituire intese verticali in violazione dell'articolo 101 del TFUE, in quanto idonei a restringere la concorrenza sul prezzo fra i distributori e a limitare ingiustificatamente una specifica modalità di vendita *online*, ostacolando, in tal modo, lo sviluppo concorrenziale del canale distributivo in esame.

#### **IV. IL MERCATO RILEVANTE**

**6.** Le condotte oggetto dell'istruttoria interessano il mercato della produzione e vendita di integratori alimentari probiotici, ossia degli integratori che contengono, in numero sufficientemente elevato, microrganismi probiotici vivi e attivi, in grado di raggiungere l'intestino, moltiplicarsi ed esercitare un'azione di equilibrio sulla microflora intestinale mediante colonizzazione diretta<sup>1</sup>. Sotto il profilo geografico, il mercato può ritenersi di dimensione nazionale, in considerazione delle differenze in termini di assetti regolamentari e abitudini di consumo esistenti tra i diversi Paesi.

#### **V. GLI IMPEGNI PROPOSTI**

**7.** In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall'Autorità nel provvedimento di avvio del procedimento, SOFAR, in data 15 luglio 2021, ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge n. 287/90, consistenti, in sintesi:

- nell'invio di una comunicazione a tutti i rivenditori dei propri prodotti per ribadire la loro facoltà di determinare liberamente su ogni canale, ivi incluse le piattaforme *on-line* terze, i prezzi di rivendita al pubblico, sempre garantendo l'immagine dei marchi SOFAR e il valore dei suoi prodotti, una corretta e completa informazione a beneficio dei consumatori e la corretta gestione dei prodotti per assicurarne l'integrità e l'efficacia;
- nell'inserimento di un'ulteriore dichiarazione relativa alla facoltà di fissare liberamente i prezzi di rivendita al pubblico in ogni contratto e in ogni "copia commissione" inviata ai rivenditori e da questi ultimi firmata per accettazione;
- nell'astensione dall'effettuare pressioni, dirette o indirette, sui rivenditori per indurli a rispettare i prezzi di listino;
- nell'invio di un'apposita comunicazione agli agenti SOFAR per ribadire la facoltà dei rivenditori di determinare liberamente su ogni canale, ivi incluse le piattaforme *on-line* terze, i prezzi di rivendita al pubblico;
- nell'astensione dall'offerta agli agenti di incentivi in alcun modo connessi al prezzo al dettaglio praticato dai rivenditori da essi serviti.

SOFAR ha precisato che le misure proposte saranno implementate entro venti giorni dalla notifica dell'eventuale provvedimento di accoglimento da parte dell'Autorità e che saranno applicate a tempo indeterminato.

#### **VI. IL MARKET TEST SUGLI IMPEGNI**

**8.** Nella riunione del 3 agosto 2021 l'Autorità, ritenendo gli impegni presentati non manifestamente infondati, ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito, allo scopo di sottoporli al *market test* previsto dalla procedura relativa all'applicazione dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990. Gli impegni sopra descritti sono stati sottoposti al *market test* dal 5 agosto al 4 settembre 2021. In tale periodo non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati.

#### **VII. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI**

**9.** Le preoccupazioni concorrenziali che hanno dato luogo all'avvio dell'istruttoria riguardano la possibilità che, nell'ambito dei rapporti verticali con i propri distributori *online*, SOFAR abbia adottato, almeno a partire dal 2020, politiche commerciali relative alle vendite *online* idonee a configurare possibili violazioni dell'articolo 101 TFUE, in quanto riconducibili a ipotesi di imposizione di prezzi minimi di vendita (c.d. RPM) e ad altre ingiustificate restrizioni alle vendite *online*.

**10.** Come si evince dagli impegni descritti in precedenza, SOFAR si obbliga a: i) non imporre direttamente e/o indirettamente alla propria rete di distributori il rispetto di prezzi di vendita per i propri prodotti; ii) non limitare la possibilità dei distributori di vendere i prodotti SOFAR su tutti i canali disponibili, ivi incluse le piattaforme *on-line* terze; iii) indirizzare una specifica comunicazione ai propri agenti che ribadisca la libertà dei rivenditori di determinare liberamente su ogni canale i prezzi di rivendita al pubblico.

**11.** Gli impegni presentati da SOFAR appaiono idonei ad eliminare le preoccupazioni concorrenziali oggetto del procedimento. Con particolare riferimento all'ipotizzata condotta di RPM, SOFAR, oltre ad impegnarsi a non imporre ai propri distributori, né direttamente né indirettamente, i prezzi di vendita dei propri prodotti e a sensibilizzare sul punto anche la propria rete agenziale, si asterrà dall'offrire ai propri agenti incentivi collegati al prezzo effettivamente praticato dai rivenditori.

**12.** Quanto all'ambito di applicazione, si osserva con favore che la Parte ha assunto tali obblighi in via generale: SOFAR si è espressamente vincolata a non influenzare, né direttamente né indirettamente (e dunque neanche tramite forme implicite di persuasione), i propri rivenditori al dettaglio nella determinazione dei prezzi di rivendita al pubblico con riguardo a tutti i prodotti offerti da SOFAR e a tutti i canali distributivi, ossia i negozi fisici e virtuali, ivi comprese le piattaforme *on-line* di terze parti. L'assunzione di una simile obbligazione appare estremamente rilevante in quanto copre tutti i possibili contegni del fornitore con riguardo ai rapporti commerciali con i propri distributori, vincolandolo a

---

<sup>1</sup> [Cfr. Linee Guida su probiotici e prebiotici emanate dal Ministero della Salute, aggiornate a marzo 2018. ]

non assumere alcuna iniziativa che possa in qualunque modo condizionarne le politiche di prezzo sul mercato al dettaglio.

**13.** Rileva, inoltre, che non sono previsti limiti temporali all'applicazione delle misure presentate.

**14.** SOFAR, nel ribadire ai rivenditori la loro facoltà di determinare liberamente i prezzi di rivendita al pubblico, richiede che ciò avvenga garantendo l'immagine dei suoi marchi e del valore dei suoi prodotti, una corretta e completa informazione a beneficio dei consumatori e la corretta gestione dei prodotti per assicurarne l'integrità e l'efficacia. Sul punto si osserva che tale previsione appare giustificata dalla natura dei prodotti stessi, che, soprattutto in relazione alla vendita *online*, necessitano di una esaustiva e aggiornata descrizione delle loro caratteristiche, nonché di specifiche cautele nel trasporto e nella conservazione per mantenerne inalterate le qualità.

## **VIII. PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI DELL'UNIONE EUROPEA**

**15.** Secondo la Comunicazione della Commissione europea 2004/C 101/07 Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri. Alla luce dei principi citati, si rileva che le restrizioni ipotizzate in avvio riguardano un mercato che ha dimensione geografica pari, quantomeno, all'intero territorio italiano e attengono ad acquisti effettuabili *online* in linea di principio da tutti i consumatori interessati, a prescindere dalla loro nazionalità. Pertanto, le fattispecie oggetto del presente provvedimento apparirebbero idonee, in assenza degli impegni di SOFAR, ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri.

## **IX. CONCLUSIONI**

**16.** Alla luce di quanto esposto, gli impegni presentati da SOFAR appaiono idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. Essi risultano, in particolare, in grado di favorire lo sviluppo concorrenziale del canale di distribuzione *online* e di ripristinare il confronto competitivo, in primo luogo sulla variabile prezzo, fra i distributori dei prodotti SOFAR, a vantaggio in ultima analisi dei consumatori.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da SOFAR risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati da SOFAR ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della Legge n. 287/90;

Tutto ciò premesso e considerato:

### **DELIBERA**

a) di rendere obbligatori per la società SOFAR S.p.A. gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della Legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e nella versione allegata al presente provvedimento di cui formano parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della Legge n. 287/90;

c) che la società SOFAR S.p.A. presenti all'Autorità, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, una relazione sull'attuazione degli impegni assunti.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*